

1000072017 TRIBUNA
Pubblicato il 08/07/2019

N. 00811/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 684 del 2017, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]

in Venezia Mestre, [REDACTED]

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia, presso i cui uffici domicilia in Venezia, piazza S. Marco, 63;

Prefettura di Rovigo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non
costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto prefettizio n.r. 1015/2007 datato 16 marzo 2017 e notificato il 29 marzo
2017 al ricorrente con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo diretta al rilascio
di pistola per uso personale e di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente,
conseguente e derivato.

valutazioni già espresse sul conto del nominato in oggetto si rappresenta che lo stesso, anche per l'anno d'imposta 2015, ha ommesso di presentare relativa dichiarazione dei redditi e pertanto, in assenza di elementi oggettivi che giustifichino il "dimostrato bisogno dell'arma" questo Comando ribadisce il parere contrario al rinnovo dell'autorizzazione di polizia in argomento".

Dunque, con nota prot. n. 0049658 del 2 dicembre 2016 la Prefettura di Rovigo comunicava all'esponente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/90 s.m.i. (richiamando il parere sfavorevole del Comando Provinciale C.C. di Rovigo espresso con la cit. nota 011592/42-11) così esprimendosi: "L'interessato: a) dimora in un'abitazione situata nel centro del Comune di Castelmassa, nelle vicinanze dell'attività commerciale di cui è titolare e nelle adiacenze, oltre ad altri esercizi pubblici, esistono due Istituti di Credito provvisti di cassa continua con relativo sistema di videosorveglianza; b) agli atti dell'Arma, non consta aver subito minacce, aggressioni o atti intimidatori, ma soltanto il furto della bicicletta avvenuto in data 11 marzo 2007, nel cortile della propria abitazione. In assenza di elementi oggettivi che giustifichino tutt'ora il dimostrato bisogno dell'arma, esprime parere contrario al rinnovo dell'autorizzazione di polizia in argomento".

Il ricorrente rappresenta di aver formulato le osservazioni al preavviso di diniego in data 19 dicembre 2016 (osservazioni riportate alle pagg. 3-4 del ricorso).

La Prefettura di Rovigo emetteva il 16 marzo 2017 provvedimento di diniego della domanda di rinnovo del porto d'armi per difesa personale, comunicato all'odierno ricorrente in data 29 marzo 2017.

L'esponente ha dunque avverso l'atto in epigrafe con ricorso notificato in data 25 maggio 2017 e depositato in data 16 giugno 2017.

1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno il quale ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.2. All'udienza pubblica del 22 maggio 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l'accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in

decisione.

DIRITTO

1. Con unico e articolato motivo di ricorso l'esponente ha dedotto la *Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/31 – Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta - Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.*

Parte ricorrente, dopo aver richiamato la disciplina dettata dagli artt. 11 e 43 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha argomentato di non essere mai stato né condannato né indagato per i delitti previsti dalle dette disposizioni né di aver commesso alcun fatto integrante illeciti penali (come da certificato generale del casellario giudiziario rilasciato in data 2 maggio 2017 depositato in giudizio).

Inoltre, afferma l'esponente, in trent'anni di detenzione del porto d'armi non è mai emerso alcun indice rivelatore di pericolosità idoneo a fare dubitare dell'istante sull'uso futuro scorretto e/o improprio dell'arma che solo potrebbe legittimare il diniego della licenza.

Lamenta l'esponente che il decreto prefettizio gravato ha denegato la domanda di rinnovo di porto di armi fondandosi sulle risultanze degli accertamenti eseguiti dal Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria e disposti dall'Organo di Polizia che ha espresso parere contrario al rinnovo all'autorizzazione di polizia *"in assenza di elementi oggettivi tali da giustificare il bisogno di andare armato"* (nell'atto gravato si evidenzia che anche per l'anno di imposta 2015 risulta l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, come confermato dal Comando Provinciale Guardia di Finanza di Rovigo), e tuttavia, argomenta il ricorrente, il Regio Decreto n. 773/1931, non contempla e prescrive affatto la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi tra i presupposti indefettibili ai fini del rilascio del rinnovo di porto di pistola per uso personale.

Comunque, il ricorrente espone di essersi attivato presso l'Agenzia delle Entrate di

Rovigo e di aver sanato la sua posizione in ordine alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, mentre, per quanto attiene alla segnalata omessa dichiarazione dei redditi per l'anno 2015, l'esponente ha rappresentato nella memoria depositata in data 18 aprile 2019 che l'Agenzia delle Entrate ha accolto l'istanza di rateizzazione presentata dallo stesso.

Lamenta il ricorrente, altresì, che il riferimento contenuto nell'atto avverso all'andamento dei reati di carattere predatorio nonché alle condizioni generali dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio provinciale è assolutamente generico e privo di documentazione di supporto; inoltre, argomenta l'esponente, la Prefettura di Rovigo avrebbe dovuto prendere in considerazione e valutare la specifica situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza in relazione al Comune di Castelmassa.

Infine, quanto all'assenza del requisito del *“dimostrato bisogno previsto dall'articolo 42 del TULPS”* (posto che, quanto al trasporto degli incassi dal proprio esercizio commerciale alla casa di residenza, nelle adiacenze *“esistono due istituti di credito provvisti di cassa continua, con relativo sistema di videosorveglianza...”* ed altresì non risultando che lo stesso esponente abbia *“subito minacce, aggressioni o atti intimidatori, ma solo il furto di una bicicletta nel marzo 2007, nel cortile dell'abitazione”*), parte ricorrente lamenta che, nella fattispecie concreta, non sono mutate, in capo al richiedente, le condizioni personali e ambientali che avevano giustificato negli anni il pregresso rinnovo, come evidenziato nelle osservazioni al preavviso di rigetto di cui all'art. 10 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (all'uopo il ricorrente richiama dei precedenti giurisprudenziali sulla necessità per l'Amministrazione procedente di indicare il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l'avevano indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo).

Sul punto l'esponente lamenta che l'Autorità di Pubblica Sicurezza non ha dato conto e argomentato sulla pretesa esistenza di ragioni sopravvenute relative alla nuova valutazione operata contrastante con i precedenti rinnovi e che lungi dal

valutare le osservazioni formulate dallo stesso ricorrente (circa la mancanza di illuminazione e di controllo delle strade percorse durante il trasporto degli incassi dal proprio esercizio commerciale alla casa nella quale risiede) la Prefettura si è limitata a segnalare l'assenza di episodi recenti di "minacce, aggressioni o atti intimidatori" ad eccezione del furto della bicicletta avvenuto nel 2007 all'interno della propria abitazione.

Peraltro, in ordine alla possibilità di avvalersi della cassa continua di due istituti di credito dotati di servizio di videosorveglianza, l'esponente lamenta che l'Autorità di Pubblica Sicurezza, pur nell'ampia discrezionalità amministrativa di cui gode in questa materia, non può interferire nelle insindacabili scelte imprenditoriali e imporre all'operatore commerciale di depositare in banca il denaro contante ricavato dal proprio esercizio commerciale, anziché presso la propria abitazione (nella quale il ricorrente dispone di apposita cassaforte).

Ed inoltre, argomenta l'esponente, dal 2007 il ricorrente risiede nel centro di Castelmassa e trasporta quotidianamente l'incasso della [REDACTED] sino alla propria abitazione (come precisato nelle osservazioni rese in replica al preavviso di rigetto, trattandosi peraltro di circostanza nota da tempo all'Amministrazione), cosicché non è dato comprendere per quale ragione l'Ufficio Territoriale del Governo abbia deciso di respingere l'istanza di rinnovo di porto di pistola per uso personale, sebbene non siano nel frattempo mutate le condizioni personali e ambientali che avevano giustificato e legittimato i precedenti rinnovi per trent'anni.

Parte ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie tesi difensive nella memoria depositata in data 18 aprile 2019.

2. Il Ministero resistente, nel controricorso, ha eccepito innanzitutto l'omessa impugnazione da parte dell'esponente del parere negativo dei Carabinieri della Compagnia competente e ha valorizzato il dato della diminuzione del 19% dei reati nella zona del comune di Castelmassa (come da relazione e documenti allegati allo stesso controricorso).

La difesa erariale ha altresì evidenziato che questa è la motivazione che sorregge il decreto in esame e che lo stesso è altresì frutto di un'accurata istruttoria ed espressione del corretto esplicarsi di potere amministrativo.

Inoltre, per la difesa erariale non può non essere evidenziato che il divieto impugnato ha preso in considerazione le note difensive presentate in sede procedimentale; infine, la stessa difesa erariale ha richiamato un precedente del Tribunale adito.

2.1. L'eccezione frapposta dalla difesa erariale - in ordine alla omessa impugnazione del parere negativo dei Carabinieri della Compagnia competente - è infondata.

Giova premettere che nella memoria depositata in data 18 aprile 2019 l'esponente ha contestato la deduzione della difesa erariale affermando che il parere negativo dei Carabinieri non solo è stato gravato quale atto presupposto del provvedimento conclusivo, come si evincerebbe dall'intestazione del ricorso, ma è stato anche prodotto quale documento n. 4 del primo elenco dei documenti depositato in giudizio.

Il Collegio ritiene che l'argomentazione difensiva di parte ricorrente sia priva di base in quanto, secondo granitico e condiviso orientamento giurisprudenziale, la formula di stile con la quale viene estesa l'impugnazione ad ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale (o locuzione analoga), è priva di qualsiasi valore processuale in quanto inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa, considerato che solo una inequivoca determinazione del *petitum* processuale consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa in giudizio garantito dall'art. 24 comma 2, Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5391; Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2017, n. 1500); né il mero deposito di un atto in giudizio può surrogare la richiesta inequivoca determinazione del *petitum* processuale, non potendosi ragionevolmente addossare alle altre parti l'onere di stabilire se, oltre gli atti espressamente impugnati, ve ne siano anche altri, implicitamente impugnati, e quali siano.

Nondimeno, l'eccezione della difesa erariale è priva di base, dovendosi fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica i pareri *atti non provvedimentali*, come tali valutativi e strumentali alla emanazione di un determinato provvedimento, mentre la valenza lesiva deve attribuirsi soltanto al *provvedimento*, inteso come atto che costituisce, modifica o estingue posizioni soggettive (arg. ex Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3184); peraltro nel caso che occupa il parere in questione non rientra nella categoria degli atti endoprocedimentali che assumono carattere di immediata lesività (es. pareri vincolanti negativi).

In altri termini, in relazione al parere evocato dalla difesa erariale, trattandosi di atto endoprocedimentale, privo di contenuto provvedimentale e di rilevanza esterna, avverso lo stesso è assicurata tutela con l'impugnazione dei provvedimenti che si siano ad esso adeguati (arg. ex T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 20 aprile 2016, n. 138).

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Il Collegio intende precisare, in via preliminare, che merita piena adesione il consolidato orientamento giurisprudenziale, puntualmente ribadito dalla Sezione (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 17 ottobre 2018, n. 962), a mente del quale l'Autorità di Pubblica Sicurezza, dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o di fatti lesivi dell'ordine pubblico, ha un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità della persona di far buon uso delle armi, con il corollario che i provvedimenti concessivi dell'autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano che il beneficiario di essa sia *indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli e ordinati rapporti con gli altri consociati*.

L'ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza deriva, innanzitutto,

dall'assenza, nel nostro ordinamento, di *posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi*, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 cod. pen. e all'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr. la sentenza Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 440, che ha condiviso quanto affermato nella precedente sentenza Corte cost. 11 febbraio 1981, n. 24).

Il Giudice delle leggi ha altresì evidenziato che l'eccezione al normale divieto di portare le armi può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la *perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse, così da scagionare dubbi o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività*, dovendo essere garantita anche l'intera, restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità ed imponendosi un controllo più penetrante rispetto a quello relativo a provvedimenti permissivi di tipo diverso (cit. Corte cost., 16 dicembre 1993, n. 440).

La facoltà di detenere e portare armi corrisponde, invero, ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell'esigenza di evitare rischi per l'incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicché *l'Amministrazione può legittimamente negare la detenzione e il porto d'armi anche qualora la condotta dell'interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità*.

Sotto altro profilo, l'ampia discrezionalità *de qua* deriva dalla circostanza che il compito dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare *consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità; di conseguenza, in tale quadro il controllo effettuato dall'Autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l'individuazione della soglia di emersione delle*

ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa.

Pertanto, ai fini della revoca (o del diniego dell'autorizzazione) possono assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, potendo altresì l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia *fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse.*

Sotto il profilo applicativo, il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all'affidabilità nell'uso delle armi importa poi la legittimità anche del ricorso a valutazioni della capacità di abuso fondate su *considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva.*

Ritiene il Collegio, purtuttavia, che l'ampia discrezionalità di cui gode l'Autorità di pubblica sicurezza in *subiecta materia* vada declinata all'esito di un'adeguata e puntuale istruttoria, di cui deve essere data intellegibile contezza nella motivazione del provvedimento, sì da consentire il controllo in sede giurisdizionale (arg. ex T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 371).

Premesso quanto sopra, emerge la sussistenza nel provvedimento impugnato dei denunciati vizi afferenti l'istruttoria ed il corredo motivazionale, alla luce di quanto in appresso specificato.

3.2. In primo luogo, giova evidenziare che in sede di diniego di rinnovo del porto d'armi, pur non essendo l'Amministrazione tenuta ad accertare eventuali abusi da parte dell'interessato, la stessa deve tuttavia verificare, sulla base di elementi obiettivi, la *scarsa affidabilità* nel loro uso da parte del richiedente, o *un'insufficiente capacità di dominio dei suoi impulsi ed emozioni* (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 30 aprile 2019, n. 1186; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 18 aprile 2019, n. 873).

Tale accertamento, nel caso in esame, è stato omesso dall'Amministrazione resistente e, sul punto, giova evidenziare che l'esponente ha argomentato (cfr. pagg. 5-6 del ricorso) come non solo non sono emersi a carico dello stesso fatti di rilievo sul piano penale, ma la stessa condotta serbata nel corso di svariati anni di disponibilità di armi non ha mai fatto sorgere dubbi circa un eventuale utilizzo scorretto o improprio dell'arma.

3.3. In secondo luogo, quanto all'assenza del requisito giustificativo del "*bisogno di andare armato*" in quanto ricollegato all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, v'è da osservare che il corredo motivazionale presenta *in parte qua* una evidente frattura logica.

Innanzitutto, si ricava dalla nota del Comando Provinciale C.C. di Rovigo 011592/42-11 del 31 ottobre 2016 che l'accertamento svolto in ordine agli anni 2014 e 2015 dall'Organo di Polizia risultava preordinato a verificare il *volume d'affari* prodotto dall'attività commerciale in questione, ed in tali termini (non risultandone diversi, espressamente declinati) detto accertamento finalisticamente orientato è stato assunto dalla Prefettura nel provvedimento avverso.

Ciò premesso, deve evidenziarsi che l'attività economica svolta dal ricorrente fa capo ad una *società in nome collettivo* (*[REDACTED]*).

Orbene, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <<*Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi*>> e per il cit. art. 13, comma 1, lett. c), del medesimo testo normativo *ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, ex aliis, le società in nome collettivo.*

Dalle riportate previsioni normative si ricava che l'Amministrazione non poteva arrestarsi alla constatazione dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della "*[REDACTED]*." per

dedurne, automaticamente, l'assenza di "ricchezza/floridezza economica" della stessa realtà imprenditoriale e ciò al fine di desumere l'assenza del "bisogno di andare armato" da parte dell'odierno esponente.

Ed invero, l'obbligo dichiarativo *de quo* in capo alla predetta compagine societaria – anche in mancanza di redditi – non consentiva di sviluppare l'automatismo logico di cui si è detto; l'assenza di "ricchezza/floridezza economica" andava semmai accertata in concreto.

3.4. Coglie nel segno, altresì, l'argomentazione della parte ricorrente in ordine al riferimento effettuato dall'Amministrazione all'andamento dei reati di carattere predatorio, riferimento che risulta effettuato nel provvedimento impugnato, sul piano spaziale, all'intera provincia di Rovigo, mentre la Prefettura avrebbe dovuto prendere in considerazione e valutare in modo specifico la situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza in relazione al Comune di Castelmassa, comprendendovi al più i territori limitrofi.

Sul punto deve evidenziarsi che il precedente richiamato dal ricorrente appare *in parte qua* sovrapponibile senza margini di scopertura all'odierna vicenda contenziosa, avendo in quell'occasione il Tribunale chiarito che <<La motivazione del diniego si manifesta, perciò, piuttosto astratta, in ogni modo disancorata dalla situazione soggettiva specifica. Sotto tale profilo non appaiono peregrini i rilievi svolti nel terzo motivo, ove si richiama l'attenzione sull'esigenza che il provvedimento (e l'istruttoria che lo precede) si mantenga adeguato al caso concreto (ivi ciò si affermava con riguardo all'esigenza di valutare la situazione della pubblica sicurezza con più specifico riferimento alla situazione di Castelmassa piuttosto che all'intera provincia)>> (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 13 aprile 2002, n. 1330).

Quanto poi alla specifica declinazione dei dati statistici concernenti l'andamento ("trend") dei reati nel comprensorio della Compagnia CC di Castelmassa (che abbraccia oltre venti Comuni), racchiusa nella relazione della Prefettura di Rovigo

depositata in giudizio dalla difesa erariale in data 30 giugno 2017 (cfr. pag. 6), specificazione assente nel provvedimento avverso (nel quale il riferimento spaziale – come già detto – ha avuto ad oggetto l'intero territorio provinciale), trattasi a ben vedere di inammissibile *integrazione postuma della motivazione* recata con *scritti difensivi*.

Sul punto appare sufficiente il richiamo al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale

nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli *atti del procedimento* nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta oppure attraverso l'emanazione di un autonomo *provvedimento di convalida*; è invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante *atti processuali*, o comunque *scritti difensivi* (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5984; T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 maggio 2019, n. 590; T.A.R. Sardegna, sez. II, 9 aprile 2019, n. 332; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 1 aprile 2019, n. 76; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 27 febbraio 2019, n. 1126).

3.5. Quanto all'ulteriore profilo concernente l'assenza del requisito del "dimostrato bisogno previsto dall'articolo 42 del TULPS", e ciò in considerazione dell'esistenza di due istituti di credito provvisti di cassa continua, con relativo sistema di videosorveglianza, e all'assenza di minacce, aggressioni o atti intimidatori nei confronti del ricorrente (ad eccezione del furto di una bicicletta nel marzo 2007, nel cortile dell'abitazione), si deve precisare quanto segue.

Il Collegio ben conosce (e condivide) l'orientamento giurisprudenziale che, da un lato, ritiene che il "dimostrato bisogno" dell'arma lungi dal poter essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su *specifiche e attuali circostanze*, non risalenti nel tempo, che il Prefetto ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola e, dall'altro, evidenzia

che lo stesso “dimostrato bisogno” non possa essere provato neppure sulla base della *mera appartenenza ad una determinata categoria professionale* o dello *svolgimento di una determinata attività economica*, così come non può ricavarsi dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 aprile 2019, n. 2359).

Tutto ciò premesso, deve però evidenziarsi che nel caso in esame - trattandosi di diniego di rinnovo del porto d'armi - l'Amministrazione non poteva esimersi dall'indicare nella motivazione il *mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive*, che l'avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo, dovendosi dare conto dei *fatti ostativi sopravvenuti* e del *mutato interesse pubblico al rilascio della licenza*, a salvaguardia del legittimo affidamento del cittadino (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 24 aprile 2019, n. 1137; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 206).

In definitiva, nell'ipotesi di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, l'Amministrazione, qualora opti per una diversa determinazione rispetto alle precedenti (in ogni caso, a seguito di congrua istruttoria), deve dare adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di diniego, dell'eventuale mutamento delle condizioni e dei presupposti (di fatto e soggettivi) che avevano dato luogo all'originario rilascio della licenza medesima (e al suo successivo rinnovo); ovvero, *“posto che le esigenze di difesa personale del privato sono state riconosciute esistenti, qualora nulla cambi nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengano motivi ostativi all'uso dell'arma, l'Amministrazione è tenuta a motivare in modo puntuale le ragioni del diniego, evidenziando perché gli elementi in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo non lo sono più, oppure quale diversa ponderazione sia stata effettuata tra l'interesse privato alla difesa e l'interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio”* (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 settembre

2015, n. 4520).

Può dirsi, in breve, che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il diniego di rinnovo del porto di pistola per difesa personale deve basarsi su motivazione congrua ed incisiva, che dia conto delle *sopravvenute circostanze ostative* e del *mutato interesse pubblico* al rilascio della licenza e questo a salvaguardia del principio di *coerenza* dell'agire amministrativo e del *legittimo affidamento* del cittadino (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 22 maggio 2018, n. 693).

Orbene, nel caso in esame, a fronte dell'ultimo rinnovo della licenza *de qua* risalente al 23 ottobre 2015 (come evidenzia la stessa relazione della Prefettura di Rovigo depositata in giudizio in data 30 giugno 2017 e come risulta dalla copia dell'autorizzazione depositata in giudizio dal ricorrente in data 16 giugno 2017) l'Amministrazione non ha chiarito, da un lato, se l'apertura dei due istituti di credito provvisti di cassa continua, con relativo sistema di videosorveglianza, sia recente e comunque successiva all'ultimo rinnovo e, dall'altro, per quale ragione l'assenza di minacce, aggressioni o atti intimidatori nei confronti del ricorrente (ad eccezione del furto di una bicicletta nel marzo 2007, nel cortile dell'abitazione) abbia avuto incidenza (in senso sfavorevole all'interessato) solo nell'esame dell'istanza di rinnovo del 2016.

Peraltro, in termini generali, proprio facendo leva sulla circostanza che il porto d'armi rappresenta una *eccezione al normale divieto*, la giurisprudenza riconosce all'Amministrazione la potestà di effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri per il rilascio delle licenze, tenendo conto del particolare momento storico, delle peculiarità delle situazioni locali, delle specifiche considerazioni che in rapporto all'ordine ed alla sicurezza pubblica si possono formulare a proposito di determinate attività e di specifiche situazioni, occorrendo tuttavia che ciò avvenga sulla base di *criteri rigorosi*, predisposti dalla stessa Amministrazione.

E tuttavia, gli eventuali nuovi criteri restrittivi imposti dal Ministero con specifiche direttive, non possono giustificare il diniego al rinnovo del porto d'armi a soggetti che lo detengano da lungo tempo se il relativo provvedimento non contenga una

motivazione rafforzata dalla quale emergano le ragioni, che possono anche essere di ordine generale, per le quali l'Amministrazione abbia deciso di mutare orientamento, rispetto ai precedenti rinnovi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2018, n. 4055; cit. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 206).

Inconferente si rivela, infine, il precedente richiamato dalla difesa erariale (T.A.R. Veneto, sez. un., 14 agosto 2015, n. 930) che, oltre a riguardare la diversa fattispecie concernente l'adozione del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplosive e della revoca del porto d'armi per difesa personale, esaminava una vicenda connotata dall'accertato comportamento minaccioso di un soggetto avvalendosi del possesso del porto d'armi, ipotesi che sul piano fattuale nulla ha in comune con quella del presente giudizio.

4. In conclusione il ricorso merita di essere accolto con conseguenziale annullamento dell'avverso decreto del Prefetto della Provincia di Rovigo n.r. 1015/2007 datato 16 marzo 2017 e notificato al ricorrente il 29 marzo 2017.

L'Amministrazione resistente - nel rideterminarsi sull'istanza avanzata dal ricorrente - terrà conto dell'effetto conformativo impresso al riesercizio del potere dalla presente decisione.

5. Stante la particolarità della vicenda le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento

delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore

Silvia De Felice, Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE

Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.